



CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione

N. 66

del 30/06/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI ATO TOSCANA CENTRO PER L'ANNO 2021

L'anno 2021 il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 18:20 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Mantellassi Alessio nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BARNINI BRENDA	X		D'ANTUONO MARIA CIRA	X	
MANTELLASSI ALESSIO	X		PAGNI CHIARA	X	
ROVAI VIOLA	X		FABBRIZZI RICCARDO	X	
FLUVI SARA	X		POGGIANTI ANDREA	X	
FALORNI SIMONE	X		PAVESE FEDERICO	X	
MANNUCCI LAURA	X		PICCHIELLI ANDREA		X
BAGNOLI ATHOS	X		BATTINI VITTORIO	X	
RAMAZZOTTI ROSSANO	X		CHIAVACCI GABRIELE	X	
IALLORENZI ROBERTO	X		CIONI BEATRICE	X	
GIACOMELLI LUCIANO	X		MASI LEONARDO	X	
CAPORASO ROBERTO	X		BALDI ANNA	X	
CIONI SIMONA	X		DI ROSA SIMONA	X	
FARAONI ANDREA	X				

Consiglieri assegnati n° 24

Presenti n° 24 - Assenti n° 1

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario **Dott.ssa Cristina Buti**.
Scrutatori: BAGNOLI ATHOS, RAMAZZOTTI ROSSANO, CHIAVACCI GABRIELE

Il Presidente del Consiglio riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE,



Premesso che:

- con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la tassa rifiuti (TA.RI.), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- in particolare, l'articolo 1 della legge 147/13, al comma 654, stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

Visti:

- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 2, comma 12, lett. i), legge n. 481/1995 che attribuisce ad ARERA il potere di modificare le condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione di taluni servizi pubblici;
- la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF che, in particolare, modifica l'art. 2 del MTR ai commi 2 bis e 2 ter e 3 bis e 3 ter introducendo due componenti a conguaglio, recuperabile in tre anni, relative alle differenze tra i costi variabili e fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto all'art. 107, comma 5, D.L. n. 18/2020) e i costi variabili e fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato entro il 31/12/2020;
- l'art. 8 della Delibera 443 che fissa il termine per la trasmissione ad ARERA del PEF e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente o dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento;
- l'art. 30, comma 5, D.L. n. 41/2021, che ha disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30/06/2021;

Tenuto conto che:

- nel territorio in cui opera il Comune di Empoli è presente e operante ATO Toscana Centro, Ente di Governo dell'ambito previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- con Determina del Direttore Generale dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro n. 67 del 08.07.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto "Procedura ristretta per



COMUNE DI EMPOLI

Città Metropolitana di Firenze

l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 26 della L.R. Toscana n. 61/2007, dell'art. 202 del D.lgs. 152/2006 e dell'art. 25 del D.L. 1/2012” per il territorio di competenza;

- in data 31/08/2017 è stato sottoscritto il contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani tra ATO TOSCANA Centro e il soggetto aggiudicatario ALIA Servizi Ambientali SpA per il periodo 2017-2037;
- il perimetro gestionale definito dalla Delibera 443 è interamente ricompreso nel perimetro dei servizi della Concessione affidata ad ALIA;
- il MTR, definendo le modalità di composizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, incide direttamente e in termini sostanziali sulla disciplina del D.P.R. n. 158/1999, che rappresenta uno dei presupposti normativi del sistema tariffario della Concessione, e quindi anche sugli artt. 19, 20 e 21 del Contratto di servizio;
- l'Assemblea dei Sindaci di ATO, con deliberazione 28 settembre 2020, n. 17, ha deliberato di procedere “ alla negoziazione e alla stipula con il Concessionario di un atto aggiuntivo al contratto di servizio ” con l'obiettivo, fra gli altri, di “ disciplinare la revisione, con finalità di coordinamento con il MTR ” di talune disposizioni del Contratto di servizio (riportate a titolo esemplificativo nella citata deliberazione) e di predisporre il PEF 2020 e i necessari atti, conseguenti e connessi, in un tempo utile alla relativa approvazione che dovrà avvenire entro e non oltre il 31/12/2020 (“Delibera Assemblea 17/2020”);
- con deliberazione 6 ottobre 2020, n. 362/2020/R/rif (“Delibera 362”), ARERA ha avviato il procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio, e ha previsto che il procedimento si concluda entro il 31 luglio 2021. Nel successivo documento di consultazione n. 72/2021/R/RIF (“Documento consultazione 72”), ARERA ha definito gli orientamenti iniziali per la regolazione contrattuale, al fine di garantire un adeguato livello qualitativo del servizio (contrattuale e tecnica) a fronte della tariffa corrisposta, disponendo che l’emananda regolazione dovrà al più tardi entrare in vigore a decorrere dal primo luglio 2022;

Dato atto che:

- in piena aderenza con la disciplina regolatoria, l’adeguamento del contratto di servizio si pone obiettivi strategici che permettano di adempiere ai principi individuati da ARERA, fra i quali il miglioramento della qualità del servizio e l’efficientamento nella gestione con conseguente contenimento dei costi e del corrispettivo contrattuale; l’approccio regolatorio dunque si inquadra nell’ambito di un processo dinamico di miglioramento con obiettivi crescenti a partire da obblighi prestazionali minimi, standard prima generali poi specifici accompagnati dall’introduzione di sistemi premianti laddove si raggiungano performance migliorative e penalità in caso di mancato raggiungimento dei livelli minimi previsti, ciò inoltre con potenziamento del controllo prestazionale nei confronti delle richieste dell’utente;
- a seguito di specifica istruttoria avente ad oggetto la natura, il valore nonché l’impatto economico finanziario sulla Concessione, ATO ha accertato - e Alia ha confermato - che le modifiche introdotte sono coerenti con l’art. 175 del Codice in quanto non determinano un’alterazione considerevole degli elementi essenziali del contratto di servizio originariamente sottoscritto e che lo rendono coerente con il modello regolatorio MTR sopravvenuto di cui alla Delibera 443, suscettibile – per espressa previsione normativa – di integrare il contratto vigente, talché non vi è un



sostanziale mutamento della natura della concessione, la cui identità ed il cui oggetto rimangono inalterate;

Ricordato inoltre che l'art. 4, MTR stabilisce che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie e, in un'ottica di sostenibilità economica e di tutela degli utenti, introduce un limite alla crescita delle entrate tariffarie, prevedendo, qualora ricorrano specifiche condizioni, la possibilità di superamento di tale livello massimo, a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;

Preso atto che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'art. 4 dell'Allegato A alla Delibera 443 è stato previsto per ogni ambito tariffario comunale così come riportato nell'allegata Relazione di accompagnamento;

Considerato che:

- tutti i comuni dell'Ambito Toscana Centro ricadenti nella gestione ALIA si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107, comma 5, D.L. n. 18/2020 così come prefigurato nella Delibera Assemblea n. 17/2020 e che in virtù di tale fatto i comuni della concessione ALIA per l'anno 2020 hanno applicato la tariffa determinata per l'anno precedente;
- il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'art. 4 dell'Allegato A alla Delibera 443 è stato calcolato prendendo quindi come riferimento il PEF 2019 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020 che prevede la sottrazione delle seguenti entrate:
 - il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007;
 - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

Nella medesima determinazione ARERA ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti territorialmente competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della Deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- il PEF con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- la dichiarazione di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffario.

VISTI:

- l'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), che prevede che *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla*



determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 28/07/2020, con cui sono state approvate le tariffe TARI 2020 avvalendosi della facoltà prevista dal citato art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 22/12/2020, di presa d'atto del Piano Economico Finanziario redatto da ATO Toscana Centro per l'anno 2020, contenente un conguaglio TARI (RCU) per il Comune di Empoli, secondo quanto previsto dal citato art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020, del differenziale tra i costi risultanti dal piano finanziario per il 2020 e quelli determinati per l'anno 2019, di € 579.904,00. Con la stessa deliberazione è stato stabilito di provvedere alla relativa ripartizione in quote costanti annue nei piani finanziari degli anni dal 2021 al 2023;

Dato atto che i Comuni hanno espresso l'esigenza di avviare un percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi mediante la progressiva applicazione, in luogo della TARI, di una tariffa avente natura corrispettiva che garantisca comunque il recupero integrale dei costi ammissibili già riconosciuti che dovranno essere recuperati con i futuri incrementi tariffari;

Vista la Deliberazione dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani n. 7/2021 del 14/06/2021 avente ad oggetto “Approvazione PEF di Ambito 2021 e approvazione atto integrativo al contratto di servizio”, trasmessa da ATO Toscana Centro in data 16/06/2021, con propria nota assunta al prot. 40427/2021, con cui è stata approvata la predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, in conformità all'Allegato 1 della Delibera 443, per ciascun Comune della gestione Alia, nonché la relativa documentazione di accompagnamento prevista dalla normativa tra cui, in particolare:

- PEF anno 2021 secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif);
- Relazione di accompagnamento secondo lo schema di cui all'appendice 2 al MTR;
- Dichiarazione del gestore, secondo lo schema tipo di cui all' Appendice 3 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif
- Atto integrativo e schema di contratto di servizio MTR negoziato con il Concessionario;

Preso atto che:

- il recupero dei conguagli a copertura dei costi ammissibili sarà garantito, a partire dal PEF 2021, mediante incrementi delle entrate tariffarie annuali applicate compatibili con i limiti massimi annuali di ciascun ambito tariffario;
- conseguentemente, è necessario sospendere gli effetti, ai fini delle entrate tariffarie future, dell'attuale ripartizione dei costi fino alla determinazione dei nuovi criteri;

Esaminato pertanto il Piano Finanziario validato da ATO Toscana Centro, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, redatto seguendo le linee previste da ARERA e utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di



investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);

Dato atto che il Piano Economico Finanziario redatto da ATO Toscana Centro per l'anno 2021 per il Comune di Empoli ridefinisce in € 869.493,00 l'importo del conguaglio relativo al differenziale tra i costi risultanti dal piano finanziario per il 2020 e quelli determinati per l'anno 2019, ai sensi del citato art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020, e che l'Amministrazione Comunale ha valutato di dare copertura integrale a questa voce nel PEF 2021 utilizzando il residuo della quota TARI del fondo di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020, pari ad € 850.371,44, in avanzo vincolato 2020, e risorse di bilancio per la parte residua, in modo da non far gravare questa voce del PEF sulla tariffa;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) Relazione di accompagnamento che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- a) Dichiarazione del gestore attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

Ritenuto per quanto sopra, di prendere atto conseguentemente del Piano finanziario, validato da ATO Toscana Centro, con i relativi allegati, riportati nell'allegato A alla presente deliberazione che devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore III Politiche Territoriali Ing. Alessandro Annunziati, e il parere di regolarità contabile del Dirigente del Settore VI "Servizi Finanziari e Sistemi Informatici" Dott.ssa Cristina Buti, allegati che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 28/06/2021;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti, legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta:

Presenti 24

Favorevoli 16

Contrari 8 (Poggianti – Pavese – Di Rosa - Battini – Chiavacci – Cioni Beatrice – Masi -Baldi)



DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 e dei relativi allegati, validati dall'Ente di Governo dell'Ambito con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 7 del 14.06.2021 cui si rimanda per i relativi allegati, e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR;
- 3) **DI DARE ATTO CHE:**
 - il Piano Economico Finanziario redatto da ATO Toscana Centro per l'anno 2021 per il Comune di Empoli ridefinisce in € 869.493,00 l'importo del conguaglio relativo al differenziale tra i costi risultanti dal piano finanziario per il 2020 e quelli determinati per l'anno 2019, ai sensi del citato art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020;
 - si dispone di dare copertura integrale a questa voce nel PEF 2021, utilizzando il residuo della quota TARI del fondo di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020, pari ad € 850.371,44, in avanzo vincolato 2020, e risorse di bilancio per la parte residua, in modo da non far gravare questa voce del PEF sulla tariffa;
- 4) **DI ALLEGARE** alla presente deliberazione, quali parte integrante e sostanziale:
 - il PEF del Comune di Empoli redatto secondo i criteri del nuovo MTR (All. A);
 - la Delibera dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro n. 7/2021 del 14/06/2021 avente ad oggetto "Approvazione PEF di Ambito 2021 e approvazione atto integrativo al contratto di servizio" ed i suoi allegati;
- 5) **DI DARE ATTO CHE** il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- 6) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 7) **DI ALLEGARE** al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 comma 1 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
- 8) Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Quindi il CONSIGLIO COMUNALE

in ragione della necessità di dare attuazione a quanto disposto;

Con successiva votazione legalmente resa dai Consiglieri e riscontrata con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio seduta :

Presenti 24

Favorevoli 16

Contrari 8 (Poggianti – Pavese – Di Rosa - Battini – Chiavacci – Cioni Beatrice – Masi
 -Baldi)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Mantellassi Alessio

Il Vice Segretario
Dott.ssa Cristina Buti

=====